

LEGGE REGIONALE 9 NOVEMBRE 1993, N. 16

Rinvio dei termini per la presentazione ed approvazione dei bilanci dei comuni per l'esercizio 1994¹

Art. 1 (Rinvio dei termini per la presentazione ed approvazione dei bilanci dei comuni per l'esercizio 1994)

1. Per l'esercizio 1994 i termini per la presentazione ed approvazione del bilancio di previsione da parte della giunta comunale già fissati dal primo comma dell'articolo 32 e, rispettivamente, dal primo comma dell'articolo 31 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 sono prorogati di novanta giorni.

Art. 2 (Entrata in vigore)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

¹ In B.U. 16 novembre 1993, n. 56.
